

15988 - 19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Grazia MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 987/18
Dott. Antonio SETTEMBRE	- Consigliere -	UP - 11/3/2019
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	R.G.N. 34098/2017
Dott. Alessandrina TUDINO	- Consigliere -	
Dott. Giuseppe RICCARDI	- Consigliere -	

**Motivazione semplificata**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal difensore di:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 29/3/2017 della Corte d'Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena accessoria e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;

udito per la parte civile l'avv. , che ha concluso chiedendo ;

udito per l'imputato l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.


## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di (omissis) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché quale amministratore unico della società (omissis) s.r.l. (fallita nel (omissis)), prima, e successivamente quale amministratore di fatto della medesima, avendo nel (omissis) ceduto la totalità delle quote societarie e la carica ad un cittadino extracomunitario, poi resosi irreperibile, occultava la contabilità sociale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando cinque motivi.

2.1 Con il primo motivo deduce errata applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato. Rileva, in proposito, il ricorrente come l'impianto accusatorio si fonderebbe unicamente su mere congetture. Invero, la Corte - senza fornire alcun riscontro concreto in proposito - avrebbe ritenuto che la pur documentata consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore rendesse palese il fine di occultarle. In tal senso, avrebbe ommesso di considerare che l'imputato ha ceduto anche la totalità delle quote al cittadino extracomunitario subentrato nella carica e, che, per tale ragione, proprio al successivo periodo di gestione societaria dovrebbe farsi risalire la mancata o irregolare tenuta della contabilità. Inoltre, come attestato dalla stessa Corte di merito, a seguito della cessazione dalla carica di amministratore, questi si sarebbe trovato impossibilitato, per le gravi condizioni di salute, a seguire qualsiasi attività societaria.

2.2 Con il secondo motivo lamenta ulteriore violazione di legge, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. A detta del ricorrente, la condotta dell'imputato non evidenzerebbe né una tenuta irregolare dei libri contabili, né la sussistenza del dolo generico, richiesto dalla legge. In primo luogo, come confermato dalla Corte, finché la società veniva da questi amministrata, la contabilità sarebbe stata tenuta correttamente e costantemente verificata da un professionista. In secondo luogo, il fallimento sarebbe intervenuto ad oltre un anno dal subentro del nuovo amministratore, cui sarebbero state consegnate tutte le scritture. Non potrebbe dunque ravvisarsi in capo all'imputato la consapevolezza che l'omessa tenuta della contabilità avrebbe causato un danno ai creditori, non avendo più compiuto atti gestori, una volta cessato dalla carica. Ancora, la circostanza che i risultati economici conseguiti dalla società fossero positivi fino al 2007, a fronte della mancanza delle scritture contabili, renderebbe arduo compiere una diagnosi certa della irreversibilità della crisi economica della società.



2.3 Con il terzo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Invero, la ricostruzione della vicenda si fonderebbe su una serie di forzature argomentative, non essendosi valorizzata la circostanza dirimente della consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore e dell'affidamento a quest'ultimo della gestione societaria e della conseguente tenuta della contabilità. Inoltre, al fine di ritenere sussistente la responsabilità penale dell'imputato, sarebbe stato necessario dimostrare che egli avesse continuato a interessarsi della società fallita ovvero fosse concorso in qualche modo nella sottrazione delle scritture contabili. Ancora, non sarebbe provato l'ulteriore requisito dello scopo di recare pregiudizio ai creditori sociali, limitandosi la Corte di merito ad affermare in modo apodittico e mediante una *praesumptio de praesumpto* priva di riscontri, che la consegna delle scritture al nuovo amministratore tradisse l'evidente fine di occultarle.

2.4 Con il quarto motivo lamenta erronea qualificazione giuridica del fatto di reato. A detta del ricorrente, nel caso di specie, sarebbe ravvisabile al più il diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, in quanto l'imputato, a tutto concedere, avrebbe potuto essere ritenuto colpevole di non aver controllato la diligente tenuta delle scritture da parte del nuovo amministratore, ma non del fatto che ne sarebbe derivata l'impossibilità di ricavarne elementi indicativi sul movimento degli affari dell'impresa. In ogni caso risulterebbe inesistente la motivazione della Corte a sostegno della mancata qualificazione del fatto ex art. 217 c. 2 legge fall.

2.5 Con il quinto motivo denuncia ulteriore violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo il ricorrente, ove la Corte avesse condannato l'imputato per il meno grave reato di bancarotta semplice documentale, sarebbe stato possibile cumulare la pena con quella precedente riportata e già sospesa, rendendo possibile la concessione del beneficio in parola. Inoltre, l'entità, i motivi, il contesto occasionante l'illecito nonché l'esistenza a carico dell'imputato di un isolato precedente penale, avrebbe certamente dovuto indurre la Corte a determinarsi in tal senso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**


1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. In particolare devono ritenersi fondati i primi tre motivi, il cui accoglimento comporta l'assorbimento degli altri.

2.1 In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell'eventuale occultamento della stessa, in

tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l'autonomo obbligo di quest'ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità. Quello di bancarotta documentale impropria rimane comunque reato proprio dell'amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dimissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale *extraneus*, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore.

2.2 Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche, devono ritenersi fondate soprattutto le critiche mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza, che non chiarisce quale sia l'effettivo titolo da cui discende la responsabilità dell'imputato. Pacifico l'occultamento dell'intero impianto contabile – e dunque l'integrazione dell'elemento materiale del reato – la Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto irrilevante il formale avvicendamento nella carica gestoria (ancorchè accompagnata dalla cessione delle quote sociali) in quanto di per sé ritenuto insufficiente ad elidere ogni responsabilità dell'amministratore per eventi eventualmente riconducibili al periodo successivo a tale avvicendamento. Ciò che invece doveva essere chiarito e dimostrato ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato è se effettivamente la contabilità della fallita venne consegnata al nuovo amministratore (ed in proposito la sentenza, pur registrandone il contenuto, ha in tal senso omesso di prendere posizione sul significato probatorio delle dichiarazioni del teste <sup>(omissis)</sup>) ed in caso affermativo se lo <sup>(omissis)</sup> abbia comunque continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie ovvero abbia concordato con il nuovo amministratore il successivo occultamento della medesima o in qualche modo istigato tale occultamento. In particolare non emerge dalla motivazione della sentenza se la Corte abbia ritenuto l'imputato (come peraltro gli era stato contestato) amministratore di fatto della fallita per il periodo successivo alla dimissione della carica formale, circostanza che, come detto, sarebbe dirimente ai fini dell'affermazione della sua responsabilità. Ed in proposito è appena il caso di ricordare che tale ruolo va sì attribuito a chi svolge con continuità atti di gestione della società, ma che può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e che tale può essere anche la decisione, cui l'amministratore formale si sottometta, di interrompere l'attività imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile.



3. Alla luce degli evidenziati vizi motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.

Così deciso il 11/3/2019

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Grazia Miccoli



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Va Sezione Penale

Depositato/Percepito

oggi 11 APR 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dot. ssa *Anna Cristina D'Angelo*

